



Ric. n. 431/2008

Sent 741/08

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda
Sezione, con l'intervento dei **signori magistrati**:

Giuseppe Di Nunzio **Presidente**
Claudio Rovis **Consigliere, relatore**
Riccardo Savoia **Consigliere**

ha pronunciato la seguente

Avviso di Deposito del a norma dell'art. 55 della L. 27 aprile 1982 n. 186 <i>Il Direttore di Sezione</i>
--

SENTENZA

sul ricorso n. 431/2008 proposto dal **COMITATO DIFESA
IDENTITA' PIAZZA DI TOMBOLO**, in persona del legale
rappresentante pro tempore e da **BUSSOLIN FRANCO**, rappresentati
e difesi dall'avv. Alberto Liuzzi, con elezione di domicilio presso lo
studio dell'avv. Pierpaolo Varuzza in Venezia, S.Croce 266;

CONTRO

il Comune di Tombolo in persona del Sindaco pro tempore,
rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Segantini ed Elena
Laverda, con elezione di domicilio presso lo studio dell'avv. Francesco
Curato in Venezia P.le Roma 468/b;

e nei confronti

della S.r.l. Immobiliare Ginevra, in persona del legale rappresentante
pro tempore, , rappresentata e difesa dagli avv.ti Ivone Cacciavillani,
Chiara Cacciavillani e Giacomo Quarneti, con domicilio presso la

segreteria del T.A.R. ai sensi dell'art. 35 del R.D. 26.6.1924 n. 1054;

PER

l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del provvedimento della Giunta comunale di Tombolo 24.1.2008 avente ad oggetto l'approvazione del progetto esecutivo dei lavori di "Sistemazione Piazza San Pio X ed aree limitrofe", del provvedimento della Giunta comunale 22.12.2007, del permesso di costruire n. 69 del 28.12.2007 e degli atti emanati a seguito della delibera del Consiglio comunale del 26.2.2005 in applicazione della legge regionale n. 23/1999.

Visto il ricorso, notificato il 28.2.2008 e depositato presso la Segreteria il 6.3.2008, con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune intimato, depositato il 17.3.08 e della S.r.l. Immobiliare Ginevra, depositato il 17.3.08;

Visti gli atti tutti di causa;

Uditi alla camera di consiglio del 19 marzo 2008, convocata a' sensi dell'art. 21 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall'art. 3 della L. 21 luglio 2000 n. 205 - relatore il Consigliere Claudio Rovis - l'avv. Liuzzi per la parte ricorrente, l'avv. Menorello, in sostituzione dell'avv. Segantini, per il Comune intimato e l'avv. Quarneti per l'Immobiliare Ginevra;

Rilevata, a' sensi dell'art. 26 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall'art. 9 della L. 21 luglio 2000 n. 205, la completezza del contraddittorio processuale e ritenuto, a scioglimento della riserva espressa al riguardo, di poter decidere la causa con

sentenza in forma semplificata;

Richiamato in fatto quanto esposto nel ricorso e dalle parti nei loro scritti difensivi;

considerato

Il proposto gravame deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione ad agire e di interesse da parte dei ricorrenti, come peraltro eccepito dalle difese sia del Comune che della società controinteressata.

Secondo un pacifico orientamento giurisprudenziale *in subiecta materia* un comitato cittadino non ha una posizione differenziata e qualificata dall'ordinamento giuridico rispetto alla generalità dei cittadini, tale da radicare la legittimazione ad agire (cfr. T.A.R. Veneto, II, 19 aprile 2007 n. 1735; T.A.R. Toscana, I, 22 dicembre 2004 n. 6624; III, 5 novembre 2001 n. 1550, Tar Lazio, Latina, 17 settembre 2002 n. 836).

Ed infatti nel processo amministrativo la legittimazione al ricorso presuppone sempre la titolarità di un interesse sostanziale, personale e diretto e, pertanto, deve ritenersi la carenza di idonea legittimazione ad agire in capo ad un comitato costituito in forma associativa temporanea - caratterizzato dalla protezione di fatto degli interessi dei soggetti che ne fanno parte -, il cui scopo specifico e limitato sia, in realtà, quello di assumere la tutela e la rappresentanza di interessi diffusi o collettivi in antitesi con il soggetto esponenziale e, quindi, in funzione dell'esercizio strumentale dell'azione popolare, al di fuori dei casi in cui essa è ammessa nel nostro ordinamento (cfr., *ex*

multis, T.A.R. Veneto, I, 4 aprile 2005 n. 1261 e 22 dicembre 2003 n. 6265); né nella specie appaiono ricorrere i presupposti soggettivi ed oggettivi perché l'azione rientri nell'ambito dell'art. 9 del D.Lgs 267/2000, ossia in quella della sostituzione processuale, ad opera dei soggetti a ciò legittimati, nelle azioni e nei ricorsi che spettano all'amministrazione comunale o provinciale.

Il divieto di azione popolare sarebbe, infatti, troppo facilmente eluso se si permettesse, in modo sganciato da ogni riferimento alla *vicinitas*, l'impugnazione di atti asseritamente lesivi dell'integrità di un sito da parte di gruppi di cittadini organizzati in comitati aventi struttura transeunte e non duratura, non titolari di posizioni giuridiche qualificate o aventi una peculiare relazione con il territorio interessato dall'opera contestata e quindi prescindendo dal riferimento dell'associazione a determinate qualità dei partecipanti ed alle finalità di tutela di una determinata collettività (cfr., in termini, CdS, VI, 5 dicembre 2002 n. 6657).

Non basta il mero scopo associativo o lo statuto del comitato a rendere differenziato un interesse diffuso o adespota facente capo alla popolazione nel suo complesso, quale l'interesse alla salvaguardia dell'ambiente, **specie quando tale scopo associativo si risolve**, senza alcuna mediazione di altre finalità, **nell'utilizzazione di tutti i mezzi leciti per non consentire la realizzazione di una determinata opera** e, quindi, in definitiva, nella stessa finalità di proporre l'azione giurisdizionale.

In tal caso, infatti, la costituzione di un comitato o di

un'associazione diverrebbe lo strumento per perseguire l'azione giurisdizionale popolare in veste diversa (cfr., in termini, CdS, VI, 5 dicembre 2002 n. 6657 cit.).

Quanto, invece, al ricorrente Bussolin Franco – la cui legittimazione al gravame deriverebbe dalla circostanza di risiedere nella piazza in cui è collocato il monumento -, lo stesso risulta risiedere (per propria dichiarazione: cfr. l'epigrafe del ricorso) in via Municipio n. 35, in una zona, cioè, molto distante dall'attuale sede del monumento, di guisa che egli, non potendolo scorgere da alcuna angolatura, non viene minimamente pregiudicato dalla contestata determinazione di spostarlo in luogo diverso.

Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile.

Le spese possono essere compensate.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, lo dichiara inammissibile.

Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 19 marzo 2008.

Il Presidente

L'Estensore

Il Segretario

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il.....n.....

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Direttore della Seconda Sezione